

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 31.5.1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
VISTO il D.L. 2.3.1987, n. 57, convertito dalla Legge 22.4.1987, n. 158;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104;
VISTO il D.lgs. 16.4.1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673 e 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la Legge 13.3.1999, n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124, con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23.7.1999 sul "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24.1.2001, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
VISTO il D.M. 19.4.2001, n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Quarta serie speciale* - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 292 del 17.12.2007, ed in particolare l'allegata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l'art. 4 - modifica della Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - allegata al C.C.N.L. 29.11.2007;
VISTA l'O.M. 23.2.2009, n. 21, registrata alla Corte dei conti in data 2.4.2009 - Reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del citato D.lgs. n. 297 del 1994 per l'a.s. 2008/09;
VISTO il D.M. 29.9.2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del D.L. 25.9.2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
VISTO il D.M. 17.12.2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 29.9.2009, n. 82;
VISTO l'art. 7 comma 4-ter, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.2.2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.2009, n. 167, anche per l'a.s. 2010/11;
VISTO il D.I. 30.7.2010, n. 165, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 234 del 6.10.2010, "Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto Legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 104 del 1992 e dalla Legge n. 68 del 1999";
VISTO il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
VISTO il D.M. 30.07.2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.2.2010, n. 25;
VISTO il D.M. 15.09.2010, n. 80, di integrazione del citato D.M. 30.07.2010, n. 68;
VISTO l'art. 9 comma 21-bis, del D.L. 13.05.2001, n. 70, convertito con Legge 12.07.2011, n. 106, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.2009, n. 167, anche per l'a.s. 2011/2012;

VISTO il D.M. 12.10.2011, n. 92, emanato in applicazione del predetto D.L. 13.05.2001, n. 70, convertito con Legge 12.07.2011, n. 106;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

VISTO il C.C.N.L. dei comparti Scuola, Enti di ricerca, Università, Accademie e Conservatori sottoscritto in data 19.04.2018;

TENUTO CONTO dell'Intesa sottoscritta tra MIUR e OO.SS. il 12.9.2019, con la quale viene ritenuto valido, per il profilo di assistente amministrativo, il servizio prestato nell'anno scolastico 2019/20 in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

TENUTO CONTO altresì dell'Intesa sottoscritta tra MI e OO.SS il 18.9.2020 che, per l'anno scolastico 2020/21, prevede analogo riconoscimento del servizio prestato nel profilo di DSGA;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione protocollo n. 24681 del 14.08.2020, con la quale, sulla base del parere emesso dal Consiglio di Stato n. 1184 del 12.6.2020, si invitano gli Uffici Scolastici regionali a valutare i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il D.M. 21.05.2024, n. 89, concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che all'articolo 50 prevede un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA, articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni, Aree che, a decorrere dal 1° maggio 2024, sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL;

VISTO l'allegato A al sopra citato CCNL, che contiene l'elenco dei requisiti di base per l'accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 59, comma 9, dello stesso CCNL, ai sensi della quale, *"fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 87838 del 10 aprile 2025, avente per oggetto l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – per l'anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie anno scolastico 2025/2026;

ACCERTATO che in tutte le province del Veneto è presente in organico di diritto l'Area degli assistenti – profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;

D E C R E T A

nell'anno scolastico 2024/25 è indetto, in applicazione dell'art. 554 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297, per tutte le province del Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza), un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali dell'Area degli assistenti – profilo professionale di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** – (ex Area B) del personale statale della scuola di cui all'allegato A del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021. I requisiti di base per l'accesso a tale profilo professionale sono anch'essi indicati nell'allegato A al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21, fatto salvo il disposto dell'articolo 59, comma 9, dello stesso CCNL.

Gli allegati, n.1, A/1, le Avvertenze al bando e le note alle tabelle di valutazione costituiscono parte integrante del bando stesso.

Il presente bando viene pubblicato sul Portale InPa e sarà reso noto altresì mediante pubblicazione al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici di Ambito Territoriali.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Le istanze di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio "Istanze on Line (POLIS)". Il servizio è raggiungibile direttamente da:

- home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line";
- portale InPa – <https://www.inpa.gov.it>,

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore **14.00 del 19 maggio 2025. Il servizio sarà dunque attivo dalle ore 14.00 del giorno 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2025.**

I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali della regione Veneto sono competenti ad adottare, oltre al provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, anche quelli di inammissibilità o di declaratoria di nullità delle domande di partecipazione nonché di esclusione dalla procedura concorsuale di cui si tratta.

I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali sono altresì competenti alla costituzione delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 9 del presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bussetti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

BANDO DI CONCORSO per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali dell'Area degli assistenti - profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – (ex Area B) del personale statale della scuola di cui all'allegato A del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021.

ART. 1

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE**

1. Per essere ammessi al concorso i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre.

2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. È altresì valido il servizio prestato in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi nell'a.s. 2019/20 sulla base dell'Intesa MIUR-OO.SS. del 12 settembre 2019, nonché il servizio svolto nell'a.s. 2020/21 sulla base dell'Intesa MI-OO.SS. del 18.9.2020. (1) (2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);
- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per Legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – articolo 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;
- d) ai fini del presente articolo, il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo, il servizio prestato in qualità di "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai

fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profilo professionale di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre amministrazioni".

3. Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti di base per l'accesso al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO indicati nell'allegato A al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 (fatto salvo il disposto dell'articolo 59, comma 9, dello stesso CCNL):

a. Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

4. Gli attestati di qualifica regionali di cui all'art.14 della Legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

5. Ai fini dell'accesso al concorso, essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

6. Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei corrispondenti elenchi provinciali.

7. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

8. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

9. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

10. I requisiti di partecipazione alla procedura debbono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Con riferimento al conseguimento della CIAD si rimanda a quanto previsto dall'art.59 comma 10 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge o del vigente C.C.N.L., come anzianità di servizio. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 2019/21 (congedi dei genitori), richiamato dall'art. 35, comma 11, dello stesso CCNL. Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94. In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 2

**AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO
DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE**

1. I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

2. Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), al punteggio già attribuito si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli da loro dichiarati, seppure già posseduti alla scadenza del termine di presentazione della domanda previsto per i precedenti concorsi per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a cui abbiano partecipato. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1. L'aggiornamento deve essere effettuato anche relativamente ai titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda nonché documentato da parte degli aspiranti che si trovano nelle condizioni indicate al punto B delle AVVERTENZE al presente bando. Analogamente, devono essere confermati i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e f), del DPR 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2023, n.82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, in quanto trattasi di situazioni soggette a modifica.

3. I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ART. 3

**PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA
DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO**

1. La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (modello B1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Ambito Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

2. I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (modello B2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
3. La domanda di inserimento (modello B1) può essere prodotta per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO in una sola provincia.
4. Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

ART.4

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

1. I candidati collocati nella graduatoria permanente sono assunti, entro il limite del contingente autorizzato, con contratto a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Nelle assunzioni effettuate attingendo dalle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'Area degli assistenti (ex area B) si applicano le riserve previste dalla normativa vigente.
3. Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva potranno essere assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 11, comma 5, del presente bando).

ART. 5

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

1. Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando il modello **F**, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
 2. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, compresi quelli inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della riserva, sono cancellati dagli elenchi provinciali per le supplenze per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO della medesima provincia nonché dalle graduatorie di 2^a o 3^a fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
 3. I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre il modello **G** esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.
- Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse,

debbono produrre il modello **G** esclusivamente tramite le istanze on line, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

4. Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. Il modello **G** deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5. Il modello F deve essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta. Il modello G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

NORME COMUNI

ART. 6

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fissata alle ore 14.00 del 19 maggio 2025, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
 - i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
 - iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2025;
- c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
- d) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

2. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

1. Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio di Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile da:

- home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line";
- portale InPa – <https://www.inpa.gov.it>,

dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

2. Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

3. L'Ufficio di Ambito Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

4. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere successivamente inserita mediante la funzione Polis di cui al comma 1.

5. Tutte le dichiarazioni inserite e riportate all'interno della domanda gestita tramite il servizio "Istanze on line-Polis" valgono come autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

6. L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, qualora già inseriti, e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

7. L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia (art. 2, comma 1), l'inserimento negli elenchi provinciali (art. 1, comma 1, lettera b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lettera c), del presente bando) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento, e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 8

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

1. Sono inammissibili le domande presentate con modalità diverse di quelle stabilite dal comma 1 dell'art. 7.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 3 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

3. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

4. Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 7, comma 3).
5. L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale, prima dell'approvazione in via definitiva della graduatoria e sono notificate ai candidati interessati mediante comunicazione inviata alla PEC eventualmente dichiarata nella domanda di partecipazione ovvero con RRR nei casi residuali in cui non sia stato indicato l'indirizzo PEC.
6. I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 9

COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Per i concorsi dell'area degli Assistenti le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.lgs. 297/94.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.
3. Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16.06.2023, n. 82.

ART. 10

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A/1), con l'indicazione delle eventuali preferenze e riserve.
2. I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
3. La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento GDPR UE 679/2016 riguardanti il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati personali, è pubblicata all'albo dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente per dieci giorni. Della pubblicazione è dato avviso su sito web del medesimo Ufficio.
4. Successivamente il Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Ambiti Territoriali adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

ART. 11

RICORSI

1. Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
2. Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
3. Avverso la graduatoria definitiva, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale competente, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
4. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o di nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e al comma 16 dell'art. 1 del C.C.N.L. 2019/2021, ove ne ricorrano le condizioni si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007.

ART. 12

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.lgs. 297/94).



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

AVVERTENZE AL BANDO

- A)** Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e f), del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/92 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
- B)** In applicazione dell'art. 2 del D.I. n. 165 del 30 luglio 2010 gli aspiranti che presentano domanda di nuova inclusione in provincia diversa da quella di residenza e che chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/92 (priorità nella scelta della sede) o della Legge 68/1999 (riserva del posto) devono allegare alla domanda la certificazione medica in originale o copia conforme all'originale. Sono tenuti a tale adempimento anche gli aspiranti che chiedono l'aggiornamento della propria posizione tranne il caso in cui l'Ufficio di Ambito Territoriale sia già in possesso della certificazione medica originale (o copia conforme), ancora valida. In tal caso l'aspirante dovrà indicare gli estremi del documento e per quale procedura sia stata presentata.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE COMUNI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE (A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5)

- A)** Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B)** Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
- C)** Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D)** Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
- E)** Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- F)** Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 2019/21 (congedi dei genitori), richiamato dall'art. 35, comma 11, dello stesso CCNL.
- Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
- In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.
- G)** I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
- La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
- H)** Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- I)** La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- L)** Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

ALLEGATO A/1

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
 - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).
- 2) Diploma di laurea breve PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica PUNTI 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):
- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della Legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50
- 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3) (8): PUNTI 1
- 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità PUNTI 1

B) TITOLI DI SERVIZIO

- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato. È altresì valido il servizio prestato in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/20 sulla base dell'Intesa MIUR-OO.SS. del 12 settembre 2019 nonché quello prestato nell'a.s. 2020/21 in base all'Intesa MI-OOSS del 18.9.2020 (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
- 8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Note comuni alle tabelle di valutazione

- (1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- (2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- (3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
- (4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
- (5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.
- (6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- (7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 - comma 2 - lett. c) del presente bando.
- (8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale **per il profilo di assistente amministrativo**.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche EIPASS, ICL e PEKIT. Con nota prot. n. 15495 del 9.4.2019 il MIUR, in applicazione della sentenza del TAR Lazio n. 4720 del 6.3.2018, ha comunicato che, solo **per il profilo professionale di assistente amministrativo**, possono essere valutati i PASSAPORTI ERISAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF Full. Con nota prot. n. 732 del 18.3.2020 il MI - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica - ha precisato che le certificazioni IIQ 7 Moduli +1 Skill Base ed "expert" IIQ 4 Moduli Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi analoghe alla certificazione ECDL di tipo "standard" e "full standard" e possono pertanto trovare analogo trattamento in ordine alla loro valutabilità. Con nota prot. n. 29291 del 25.9.2020 il MI - D.G. per il personale scolastico - ha precisato che le certificazioni "IDCert Digital Competenze" e "IDCert Digital Competence Advanced" rilasciate dalla società Idcert S.r.l., sono da ritenersi analoghe rispettivamente alla certificazione ECDL di tipo "standard" e alla certificazione ECDL di tipo "advanced".
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
- (9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per 'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.